

LEGGE N. 09 del 1993 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183.

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 28 01 1993 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 2 1993 N. 5

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

(Finalita' e criteri applicativi della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo la tutela dei corpi idrici il risanamento e la conservazione delle acque la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale assetto economico e sociale nonche' la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione e le autorita' di bacino di rilievo interregionale e regionale nell' ambito delle rispettive competenze svolgono opportune azioni di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi tendenti alla regolazione ed al riequilibrio delle dinamiche naturali ed antropiche proprie dei suoli ed alla salvaguardia delle qualita' ecologiche paesaggistiche e culturali nonche' delle capacita' di autodepurazione dei corpi idrici. 3. Alla realizzazione delle suddette finalita' concorrono le province la citta' metropolitana le comunita' montane i consorzi di bonifica e di irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano secondo le rispettive competenze. 4. Per le azioni di cui al comma 2 attinenti al bacino di rilievo nazionale del fiume Po la Regione collabora con gli organi statali competenti. 5. Restano ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su aree del demanio dello Stato - ramo acque pubbliche - previste dagli articoli 868 e 917 del vigente codice civile nonche' dal TU approvato con rd 25 luglio 1904 n. 523 ed in particolare all' articolo 12. 6. Per i provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumita' in caso di calamita' naturale valgono le disposizioni contenute nelle vigenti norme sulla protezione civile e sulle autonomie locali. 7. Ai fini della presente legge per suolo per acqua per bacino idrografico e per sub - bacino valgono le definizioni date dal comma 3 dell' articolo 1 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 2

(Attivita' di programmazione pianificazione ed attuazione)

1. Le attivita' svolte per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 si suddividono in programmatorie pianificatorie e attuative. 2. Le attivita' programmatorie consistono nella individuazione di criteri per la formazione il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici. 3. I criteri di cui al comma 2 devono tendere: a) al coordinamento con gli altri piani e programmi regionali; b) alla conformita' con le norme comunitarie e nazionali in materia di difesa del suolo di tutela delle acque di protezione civile e di salvaguardia dei beni ambientali; c) alla realizzazione di un sistema informativo regionale compatibile con il sistema unico nazionale di cui

alla leggi 18 maggio 1989 n. 183 e 28 agosto 1989 n. 305; d) al risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermare il degrado e assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione degli usi civili e produttivi del tempo libero della ricreazione del turismo e alla definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e fitofarmaci in agricoltura; e) alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profondo con una efficace rete idraulica irrigua ed idrica garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale degli alvei sottesi; f) al consolidamento dei versanti contro i movimenti franosi le valanghe ed altri fenomeni di dissesto alla sistemazione ed alla regolazione dei corsi d'acqua dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci a mare mediante ove possibile rinaturalizzazione delle sponde e degli alvei nonché alla salvaguardia delle zone umide e alla protezione delle coste e degli abitati dalla invasione e dalla erosione delle acque marine; g) alla gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni; h) alla regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge ai fini della loro tutela ambientale nonché alla salvaguardia e alla conservazione delle aree demaniali fatte salve le norme vigenti per la gestione dei parchi fluviali e di aree protette.

4. Le attività di pianificazione riguardano: a) la compilazione e l'aggiornamento dei piani di bacino idrografico; b) la disciplina delle attività estrattive negli alvei delle acque pubbliche al fine di prevenire il dissesto del territorio inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste e la scomparsa dei biotopi tipici delle zone umide; c) il riordino del vincolo idrogeologico. 5. Le attività attuative curano in particolare: a) le opere di consolidamento a difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi le valanghe ed altri fenomeni di dissesto ovvero di trasferimento di abitati medesimi; b) le opere di bonifica montana per la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili la sistemazione con conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici nonché la loro manutenzione straordinaria con interventi idrogeologici idraulici idraulico forestali idraulico agrari silvo - pastorali e di forestazione; c) le opere idrauliche per la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua per la moderazione delle piene anche mediante serbatoi di invaso vasche di laminazione casse di espansione scaricatori scolmatori diversivi od altro per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti nonché con interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturalizzazione degli alvei degli argini e delle sponde nonché le opere di manutenzione straordinaria agli interventi anzidetti; d) le opere per la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili nonché la loro manutenzione straordinaria; e) il contenimento dei fenomeni di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio delle falde sotterranee; f) la manutenzione ordinaria delle opere di difesa del suolo; g) la prevenzione e l'allerta svolte dagli enti periferici operanti sul territorio; h) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica di navigazione interna di piena e di pronto intervento idraulico nonché la polizia delle acque; i) gli studi di valutazione di impatto ambientale delle opere nei casi previsti dalla legge; l) la responsabilizzazione la partecipazione e la sollecitazione di atteggiamenti attivi da parte delle popolazioni anche mediante forme di volontariato; m) l'informazione ed il supporto per le riconversioni da attuare a cura dei titolari di interessi pubblici e privati sottoposti a rischi di pericoli per dissesti idrogeologici nei bacini idrografici.

### ARTICOLO 3

(Attività della Regione)

1. La Giunta Regionale: a) collabora nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po; b) adotta d'intesa con la Regione

Toscana il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra propone al Consiglio regionale l' approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale adottati dal Presidente della Giunta regionale nonche' dei programmi triennali di intervento di cui all' articolo 19; c) provvede alla concessione e liquidazione dei sussidi e contributi per gli interventi su opere pubbliche dovuti a calamita' naturali; d) provvede alla gestione delle risorse attribuite alla regione dal Ministero per il coordinamento della protezione civile; e) predispone annualmente la relazione da inviare al Consiglio regionale sull' uso del suolo e sulle condizioni dell' assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione degli interventi in corso di cui formano parte integrante le relazioni annuali delle province e della citta' metropolitana di cui al comma 5 dell' articolo 4; f) formula parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974 n° 64. 2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta: a) approva i criteri di cui all' articolo 2 comma 2; b) delimita i bacini idrografici di rilievo regionale e gli ambiti territoriali comprendenti piu' bacini idrografici per i quali deve essere redatto un unico piano di bacino; c) approva d' intesa con la Regione Toscana il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra; e) formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po; f) approva i programmi triennali di intervento di cui all' articolo 19.

#### ARTICOLO 4

(Attivita' della provincia)

1. Alla provincia spettano le seguenti funzioni: a) collabora con le autorita' di bacino di cui agli articoli 7 e 12 alla elaborazione del piano di bacino e del programma triennale di interventi per quanto attiene ai bacini regionali ed interregionali e formula proposte alla regione per quanto attiene al bacino di livello nazionale del fiume Po; b) realizza le opere idrauliche di terza categoria di cui al rd 25 luglio 1904 n. 523 e le opere di consolidamento versanti di cui al dlgs 30 giugno 1918 n. 1019 e provvede agli interventi di manutenzione; c) realizza le opere di bonifica montana di cui agli articoli 28 e 30 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 al di fuori dell' ambito di competenza delle comunita' montane; d) svolge attivita' di polizia idraulica di cui agli articoli 93 e seguenti del rd 25 luglio 1904 n. 523 e successive integrazioni e modificazioni di pronto intervento idraulico di piena e di navigazione interna secondo i criteri direttivi di cui al comma 2 lettera a) dell' articolo 8; e) svolge attivita' inerenti alle acque ed impianti elettrici di cui al rd 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento alle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche relativamente agli impianti non superiori a 150.000 volts gia' esercitate dalle regioni ai sensi dell' articolo 13 comma 2 lettera d) del DPR 15 gennaio 1972 n. 8 e degli articoli 87 e 88 comma 4 del DPR 24 luglio 1977 n° 616 con esclusione delle competenze di cui agli articoli 4 5 6 e 7 del DPR 24 maggio 1988 n. 236 previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all' articolo 10 della presente legge in caso di opposizione validamente formulata in sede istruttoria; f) provvede alle autorizzazioni di cui all' articolo 2 della legge 2 febbraio 1974 n° 64; g) esprime parere sulle richieste di classificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell' articolo 829 del codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell' articolo 94 del rd 25 luglio 1904 n. 523 in conformita' alle previsioni del piano di bacino previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all' articolo 10 della presente legge; h) provvede al di fuori dell' ambito di competenza delle comunita' montane alle funzioni attinenti alla tutela del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 nonche' al rilascio di autorizzazioni di cui all' articolo 42 comma 3 della medesima legge previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato; i) provvede agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 5.000 metri cubi nonche' previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'

articolo 10 della presente legge per quelli sempre di altezza inferiore a 5 metri che determinano un vaso da 5.000 a 50.000 metri cubi e del Comitato di cui all' articolo 9 della presente legge per quelli compresi fra i 5 e i 10 metri di altezza o che determinano un vaso superiore a 50.000 metri cubi e sino a 100.000 metri cubi; 2. Il Comitato tecnico provinciale di cui all' articolo 10 esprime parere vincolante su: a) le autorizzazioni relative a opere per le quali sono richieste deroghe all' applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo all' atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno; b) le autorizzazioni per l' estrazione di ciottoli e ghiaia dall' alveo od altra forma di asportazione che comportino movimento di materiali che superano i 2000 metri cubi; c) le autorizzazioni nei casi consentiti per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale che interessino un tratto di corso d' acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d' acqua con tale larghezza maggiore di metri 20; d) le autorizzazioni per la costruzione di argini intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d' acqua in piena nonche' le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 66 del rd 25 luglio 1904 n. 523.

3. Le funzioni relative alle attivita' trasferite devono essere svolte nel rispetto dei criteri direttivi emanati dall' Autorita' di bacino e gli atti conseguenti devono essere coerenti con le indicazioni dei piani di bacino adottati. 4. Per la realizzazione delle opere di bonifica montana previste alla lettera c) del comma 1 la provincia adotta un programma triennale di interventi che viene approvato dalla Giunta regionale. 5. Sulla base del programma triennale la provincia adotta entro il 31 marzo di ogni anno un programma stralcio che viene trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all' articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6. 6. Entro il 31 marzo di ogni anno la provincia inoltra alla regione una relazione riferita all' anno precedente avente per oggetto l' attuazione delle funzioni tecnico - amministrative trasferite con la presente legge con particolare riferimento qualitativo e quantitativo ai servizi di polizia idraulica e laddove sussistano ai servizi di piena di navigazione interna e di pronto intervento idraulico.

## ARTICOLO 5

(Attivita' della citta' metropolitana)

1. Sono attribuite alla citta' metropolitana per il territorio di competenza le funzioni assegnate alle province dalla presente legge.

## ARTICOLO 6

(Attivita' delle comunita' montane)

1. Le comunita' montane fermo restando il futuro assetto a seguito della applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142 in materia di difesa del suolo e nell' ambito territoriale di competenza svolgono le funzioni relative a: a) realizzazione e collaudo delle opere di bonifica montana di cui agli articoli 28 e 30 della legge 16 aprile 1984 n. 22; b) tutela del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 previo parere dell' amministrazione provinciale; c) rilascio di autorizzazioni di cui all' articolo 42 comma 3 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 a seguito di parere vincolante del Corpo forestale dello Stato.

## TITOLO II

### AUTORITA' DI BACINO

## ARTICOLO 7

(Autorita' di bacino di rilievo regionale)

1. Per tutti i bacini di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989

n. 183 e' istituita l' Autorita' di bacino che opera considerando gli ambiti di cui alla lettera b) comma 2 dell' articolo 3 come ecosistemi unitari. 2. Sono organi dell' Autorita' di bacino: a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico regionale; c) i Comitati tecnici provinciali e della citta' metropolitana.

## ARTICOLO 8

(Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e' composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e da due assessori competenti per materia individuati dalla Giunta regionale all' inizio di ogni legislatura dal Presidente delle amministrazioni provinciali dal Sindaco della citta' metropolitana o loro delegati da un rappresentante regionale dell' Unione nazionale delle comunita' montane. 2. Il Comitato istituzionale nei bacini di rilievo regionale su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 9: a) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere nonche' a seguito delle istruzioni e dei finanziamenti statali di cui all' articolo 21 della legge 18 maggio 1989 n° 183 per l' organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e laddove ne sussistano le condizioni dei servizi di piena e di navigazione interna; b) stabilisce gli specifici criteri metodi e obiettivi per la elaborazione dei singoli piani di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all' articolo 2 comma 2 e all' articolo 3 comma 2 lettera a) della presente legge nonche' all' articolo 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183; c) delibera ai fini dei commi 2 e 5 dell' articolo 16 sui piani di bacino e sui programmi triennali di intervento; d) individua i tempi per la redazione dei piani di bacino e le modalita' per eventuali articolazioni in piani riferiti a sub - bacini o ad ambiti comprendenti piu' bacini idrografici; e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque con i piani di bacino; f) verifica l' attuazione dei piani di bacino; g) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti di autorizzazioni e di concessione per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale; h) collabora con i servizi tecnici nazionali rilevamento dei dati geofisici e ambientali di intesa con i Servizi tecnici nazionali; l) valuta le proposte formulate dalla Conferenza provinciale per la difesa del suolo di cui all' articolo 11 e acquisisce il parere qualora ritenuto opportuno.

## ARTICOLO 9

(Comitato tecnico regionale)

1. E' istituito il Comitato tecnico regionale quale organo tecnico - amministrativo dell' Autorita' di bacino. 2. Il Comitato tecnico regionale previa verifica delle fasi attuative della sua elaborazione e della individuazione dei termini operativi esprime parere sul piano di bacino con eventuale richiesta di modifiche. Predisporre altresì il programma triennale di intervento. 3. Il Comitato tecnico regionale si avvale del Servizio regionale della difesa del suolo e del dirigente di un ufficio del Servizio regionale della tutela dell' ambiente utilizzando le strutture tecniche regionali. 4. Il Comitato tecnico regionale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: a) il dirigente del Servizio difesa del suolo che lo presiede e dal dirigente del Servizio tutela dell' ambiente con funzioni di vice presidente; b) un dirigente dei seguenti Servizi: beni ambientali e naturali produzioni agricole e valorizzazione dell' agricoltura pianificazione territoriale o loro sostituti; c) tre funzioni dello Stato designati uno dal Ministero dei lavori pubblici uno dal Ministero dell' ambiente e uno dal Ministero dell' agricoltura e delle foreste; d) cinque esperti di elevato

livello scientifico o tecnico operativo nelle materie trattate nei piani di bacino nominati dalla Giunta Regionale in modo che nell' ambito del Comitato siano comprese fra le altre le seguenti competenze specifiche: geologia geomorfologia e idrogeologia scienze forestali e pedologiche scienze naturali chimica ambientale e ingegneria idraulica. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina salvo loro riconferma per una sola volta. 5. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione salvo l' integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio difesa del suolo. 7. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati. 8. Nei casi in cui appare opportuno in relazione agli argomenti trattati il Presidente invita alle riunioni del Comitato senza diritto di voto i tecnici degli enti locali interessati nonche' il Segretario del Comitato tecnico provinciale di cui all' articolo 10 della presente legge competente per territorio.

9. La Giunta regionale puo' delegare ai sensi dell' articolo 92 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 il responsabile del servizio difesa del suolo a provvedere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dei comitati dell' autorita' di bacino di rilievo regionale.

#### ARTICOLO 10

(Comitato tecnico provinciale e della citta' metropolitana)

1. Sono istituiti i Comitati tecnici provinciali ed il Comitato tecnico della citta' metropolitana che sono organi tecnico - amministrativi periferici dell' Autorita' di bacino. 2. I Comitati curano nei termini stabiliti dal Comitato tecnico regionale la elaborazione del piano di bacino sulla base dei criteri dei metodi dei tempi e delle modalita' di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell' articolo 8 avvalendosi per le funzioni amministrative delle strutture dell' amministrazione provinciale e della citta' metropolitana. 3. Il Comitato e' nominato dal Presidente della provincia e dal Sindaco della citta' metropolitana ed e' composto da: a) il Presidente della provincia o il Sindaco della citta' metropolitana o loro delegato che lo presiede; b) due dirigenti di II qualifica nominati unitamente ai supplenti dalla Giunta regionale di cui almeno uno componente del Comitato tecnico di cui all' articolo 9; c) due dirigenti dell' Amministrazione provinciale o della citta' metropolitana o loro sostituti competenti in materia di: difesa del suolo ambiente pianificazione territoriale protezione civile; d) un dipendente del ruolo tecnico per ognuna delle comunita' montane operanti nel territorio provinciale o della citta' metropolitana; e) due esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo di cui uno specializzato in materie geologiche e l' altro in discipline naturalistiche nominati dalla Giunta provinciale o dalla Giunta della citta' metropolitana. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere riconfermati una sola volta. 4. La designazione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 3 deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della provincia o il Sindaco della citta' metropolitana provvede alla costituzione salvo successive integrazioni. 5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell' amministrazione provinciale o della citta' metropolitana. 6. Per la validita' delle adunanze del Comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati. I rappresentanti tecnici dei comuni territorialmente competenti possono essere invitati alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

#### ARTICOLO 11

(Conferenze provinciali e della citta' metropolitana di Genova per la difesa del suolo e delle acque)

1. Sono istituite le Conferenze provinciali e della citta' metropolitana per la difesa del suolo e delle acque. 2. La Conferenza provvede ai seguenti compiti:

a) formula istanze ed orientamenti sui piani di bacino e sui programmi triennali di intervento sulle iniziative riguardanti la difesa del suolo e la tutela delle acque; b) svolge funzioni consultive su richiesta del Comitato istituzionale o delle provincie. 3. La Conferenza ha sede presso la provincia e si riunisce almeno una volta all' anno. 4. La Conferenza puo' convocare senza facolta' di voto i sindaci e i presidenti delle comunita' montane quando non rappresentati in sede di Comitato ove si tratti di aspetti relativi ad un particolare ambito territoriale. 5. La Conferenza provinciale viene chiamata a svolgere ulteriori funzioni secondo i rispettivi statuti e regolamenti provinciali assicurando la partecipazione popolare di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n-142. 6. Alla Conferenza provinciale partecipano: a) il presidente della provincia in qualita' di Presidente; b) i presidenti delle comunita' montane o loro rappresentanti; c) i sindaci o gli assessori delegati dei comuni con piu' di ventimila abitanti nominati dal Consiglio provinciale; d) quattro sindaci o assessori delegati dei comuni con meno di ventimila abitanti nominati dal Consiglio provinciale; e) il responsabile o suo delegato del Presidio multizonale di prevenzione competente per il territorio provinciale; f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative; g) il presidente o un suo delegato delle societa' o aziende pubbliche o private per la distribuzione idropotabile; h) il presidente o un suo delegato dei consorzi di bonifica; i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; l) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell' ambiente; m) un rappresentante designato dalle associazioni pescasportive; n) un rappresentante dell' associazione degli industriali; o) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani; p) un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti. 7. I componenti della Conferenza sono nominati dal Presidente della provincia e durano in carica cinque anni. La designazione dei componenti di cui alle lettere f) i) l) m) n) o) p) del comma 6 deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Conferenza provvede ugualmente alla costituzione della medesima salvo successive designazioni. 8. Con provvedimenti delle amministrazioni provinciali viene disciplinato il finanziamento delle spese per il funzionamento delle conferenze provinciali per la difesa del suolo e delle acque.

#### ARTICOLO 12

(Autorita' di bacino del fiume Magra)

1. la Regione Liguria definisce d' intesa con la Regione Toscana la formazione del comitato istituzionale di bacino del comitato tecnico e della segreteria tecnico - operativa per procedere alla redazione del piano di bacino idrografico del fiume Magra alla programmazione degli interventi alla definizione delle modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino ivi compresa la progettazione la realizzazione la gestione ed il finanziamento degli incentivi degli interventi e delle opere. 2. Per la elaborazione adozione ed approvazione del piano di bacino del fiume Magra si applicano le procedure previste dall' articolo 19 della legge 18 maggio 1989 n. 183. 3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell' Autorita' di bacino del fiume Magra il comitato istituzionale dell' Autorita' medesima adotta il regolamento che viene approvato di intesa dalle regioni interessate.

#### ARTICOLO 13

(Autorita' di bacino del fiume Po)

1. Il Presidente della Giunta regionale o assessore delegato rappresenta la regione ai lavori del comitato istituzionale per il bacino del fiume Po. 2. A far parte del Comitato tecnico per il bacino del fiume Po sono nominati il dirigente del servizio difesa del suolo ed il dirigente del servizio tutela dell' ambiente quale supplente.

#### ARTICOLO 14

(Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali provinciali e della città metropolitana)

1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell' Autorità di bacino del fiume Magra sono disciplinati dal regolamento di cui all' articolo 12 comma 3 della presente legge. 2. Ai componenti del comitato tecnico di cui alle lettere a) b) c) dell' articolo 9 ed ai componenti dei comitati di cui alle lettere b) c) d) dell' articolo 10 si applicano le indennità ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai componenti del comitato di cui alla lettera d) dell' articolo 9 ed alla lettera e) dell' articolo 10 e' corrisposto il compenso a vacanza previsto dalle rispettive tariffe professionale nella misura fissa o in mancanza in quella minima ivi stabilita.

### TITOLO III

#### PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

#### ARTICOLO 15

(Contenuti del piano di bacino)

1. Il piano di bacino deve contenere: a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dai piani delle comunità montane nonché dei vincoli previsti: dal rdl 30 dicembre 1923 n. 3267 dalla legge 1 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni dal piano territoriale di coordinamento paesistico dai piani dei parchi e delle aree di interesse naturalistico ed ambientale nonché da altri piani statali o regionali e dagli altri piani territoriali di coordinamento regionali o provinciali ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 nonché dai piani faunistici ed ittici; b) l' individuazione delle zone da sottoporre al vincolo di cui al rdl 30 dicembre 1923 n. 3267 nonché di quelle da esentare da tale vincolo ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22; c) la individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali di degrado del sistema fisico nonché delle relative cause; d) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l' utilizzazione delle acque e dei suoli; e) l' indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale del ripristino fluviale in caso di particolari situazioni di degrado nonché del tempo necessario per assicurare l' efficacia degli interventi; f) la programmazione delle utilizzazioni delle risorse idriche agrarie forestali ed estrattive; g) la individuazione delle prescrizioni dei vincoli e delle opere idrauliche idraulico - agrarie idraulico - forestali di forestazione di bonifica idraulica di stabilizzazione e consolidamento dei terreni degli interventi di ingegneria volti alla rinaturalizzazione degli alvei degli argini delle sponde e dei litorali nonché di ogni altra azione o norme d' uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela del suolo e delle acque dagli inquinamenti; h) le attività estrattive con particolare riferimento agli impatti generati sui sistemi idrogeologici ecologico - ambientali paesistici ed infrastrutturali; i) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera g) qualora siano già state intraprese con stanziamenti previsti in leggi; l) le opere di protezione consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico; m) la valutazione preventiva del rapporto costi - benefici dell' impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; n) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l' estrazione dei materiali litoidi da demanio fluviale lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell' equilibrio geostatico



e geomorfologico dei terreni e dei litorali; o) l' indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo della tutela dell' ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici con indicazione delle fasce inedificabili a margine dei corsi d' acqua e delle sponde naturali o in muratura o di quello esterno degli argini artificiali anche in deroga ai limiti di cui all' articolo 96 lettera f) del rd 25 luglio 1904 n. 523; p) le prescrizioni contro l' inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di scariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei; q) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici idropotabili irrigui od altri e delle portate; r) il rilievo delle utilizzazioni per la navigazione per la pesca od altre; s) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni sia per altri scopi distinte per tipologie d' impegno e secondo le qualita'; t) le prioritari degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo in relazione alla gravita' del dissesto del degrado o dell' inquinamento; u) la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del rd 25 luglio 1904 n. 523 e delle opere di consolidamento dei movimenti franosi in cui sorgono abitati ai sensi del dlgs 30 giugno 1918 n. 1019 previste nei piani medesimi nonche' dei bacini montani ai sensi e per gli effetti dell' articolo 39 e seguenti del rdl 30 dicembre 1923 n. 3267; v) le modalita' con le quali eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli alvei da parte dei proprietari frontisti e dei comuni interessati; z) la individuazione delle sezioni caratteristiche del corso d' acqua ove rilevare periodicamente gli indici biologici con cadenza stabilita nonche' dei siti significativi ove collocare centraline di rilevamento delle caratteristiche meteorologiche dei deflussi e della qualita' delle acque.

## ARTICOLO 16

(Formazione del piano di bacino)

1. Il piano di bacino elaborato dal Comitato tecnico provinciale o dalla citta' metropolitana e sul quale si sono espressi favorevolmente il Comitato tecnico regionale ed il Comitato istituzionale previa adozione da parte del Presidente della Giunta regionale e' pubblicato all' Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi. 2. Il Presidente della Giunta regionale adotta il piano di bacino e lo trasmette alla province alla citta' metropolitana ai comuni ed alle comunita' montane interessate nonche' al Comitato nazionale per la difesa del suolo. 3. Della avvenuta adozione del piano di bacino e' data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ai fini di cui al comma 6 dell' articolo 17. 4. Chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazione al piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione al comune territorialmente competente. Entro i successivi sessanta giorni i comuni con proprie deliberazioni consiliari trasmettono al Comitato tecnico regionale le proprie osservazioni al piano integrate dal giudizio sulle singole osservazione pervenute. 5. Nei successivi novanta giorni il Comitato tecnico regionale valutate le osservazioni ricevute sentito in merito il Comitato tecnico provinciale o della citta' metropolitana esaminate qualora pervenute le osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime le proprie determinazioni sul piano inoltrandole al Comitato istituzionale che nei successivi sessanta giorni approva per quanto di competenza il piano di bacino. Detto piano e' cosi' trasmesso alla Giunta regionale che senza indugio lo propone al Consiglio regionale per l' approvazione. Qualora il Comitato istituzionale non approvi il piano di bacino lo rinvia con parere motivato al Comitato tecnico regionale. 6. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. 7. Un esemplare del piano con i relativi allegati grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato. 8. Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della

regione. 9. Gli aggiornamenti al piano di bacino devono essere approvati con le procedure di cui al presente articolo. 10. I piani di bacino devono essere coordinati con i programmi nazionali e regionali. La regione o la provincia provvedono entro dodici mesi dall' approvazione del piano di bacino ad adeguare ove necessario i propri piani territoriali di coordinamento ed i programmi regionali o provinciali.

#### ARTICOLO 17

(Efficacia del piano di bacino)

1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 2. Il piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui alle lettere b) e) f) g) i) l) o) p) dell' articolo 15 quali delle proprie previsioni prevalgano su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni la pubblica utilita' l' indifferibilita' e l' urgenza delle opere dallo stesso previste in conformita' alle leggi vigenti. 3. il piano di bacino stabilisce il termine entro il quale i comuni devono procedere all' adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Qualora i comuni non adempiano all' adeguamento provvede d' ufficio la regione. 4. Le previsioni del piano di bacino vincolano la Regione le province e la citta' metropolitana in sede di approvazione e formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e degli strumenti urbanistici. 5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonche' per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 6. Nei casi previsti dalle lettere b) e) f) g) i) l) o) p) dell' articolo 15 dalla data di adozione del piano di bacino si applicano le ordinarie misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni fino all' approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico comunale in adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. 7. I rapporti procedurali tra i piani di bacino e i piani territoriali di coordinamento provinciale previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 sono disciplinati con legge regionale.

#### ARTICOLO 18

(Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja)

1. I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume Roja sono elaborati dalla Autorita' di bacino ed adottati dal Presidente del Comitato istituzionale. 2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16 il piano di bacino del fiume Centa e' trasmesso alla Regione Piemonte per l' acquisizione delle necessarie intese. Tale amministrazione entro novanta giorni dal ricevimento fa pervenire alla regione Liguria motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento; trascorso detto termine le intese si intendono raggiunte con l' accoglimento delle osservazioni ovvero qualora detta amministrazione non si pronunci nel termine indicato. 3. Per quanto attiene alle intese con le competenti autorita' francesi interessate al piano del fiume Roja si procede con le modalita' di cui al comma 2 dell' articolo 4 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

#### ARTICOLO 19

(Programma triennali di intervento)

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi e devono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a: a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere; b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d' ufficio nonche' dei servizi di piena di pronto intervento idraulico e di navigazione interna; c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino

elaborazione di studi rilevazioni od altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo redazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e degli studi di valutazione dell' impatto ambientale di quelle principali; d) spese per l' informazione dei piani di bacino. 2. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di livello regionale possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi esterni. 3. La città metropolitana le province le comunità montane i comuni e gli altri enti pubblici previa autorizzazione dei Comitati istituzionali interessati possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino.

#### ARTICOLO 20

(Adozione dei programmi)

1. Il Presidente della Giunta regionale sottopone alla Giunta regionale il programma triennale elaborato su proposta del Comitato istituzionale per i bacini di livello regionale per l' approvazione da parte del Consiglio regionale. 2. Il programma di cui al comma 1 viene trasmesso entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso al Ministro dei lavori pubblici per l' ulteriore corso ai sensi dell' articolo 22 della legge 18 maggio 1989 n. 183 tenendo presente che l' approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all' articolo 81 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 con riferimento all' accertamento di conformità e alle intese. 3. I programmi triennali di intervento nel bacino di rilievo interregionale del fiume Magra sono adottati d' intesa con la Regione Toscana.

#### ARTICOLO 21

(Erogazione del finanziamento)

1. La Giunta regionale provvede all' erogazione del finanziamento delle opere sulla base del programma triennale degli interventi ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali o al finanziamento nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale per quelli a carico della regione. 2. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle eventuali economie di gestione.

#### ARTICOLO 22

(Difesa coste)

1. Le funzioni regionali relative alla difesa delle coste nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri nonché nei limiti dei finanziamenti definiti dallo Stato sono subdelegate alle province ed alla città metropolitana.

#### ARTICOLO 23

(Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria)

1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria copia in estratto degli atti di autorizzazione di cui al comma 1 lettere d) ed e) dell' articolo 4 per l' esecuzione di opere ed atti previsti dagli articoli 97 98 e 99 del rd 25 luglio 1904 n. 523 nonché per l' esecuzione di derivazioni d' acqua di cui al rd 11 dicembre 1933 n. 1775.

#### TITOLO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ARTICOLO 24

(Consorzi idraulici)

1. A seguito della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria e dell' abrogazione delle disposizioni di cui al rd 25 luglio 1904 n. 523 relative alla costituzione degli stessi disposte con l' articolo 34 della legge 18 maggio 1989 n. 183 ed in adeguamento a quanto disposto con il comma 2 dell' articolo 1 del dl 12 agosto 1983 n. 372 convertito con la legge 11 ottobre 1983 n. 517 restano a carico della regione le somme dovute dai privati ai sensi dell' articolo 8 del rd 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni per le opere nuove e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche classificate o classificabili di terza categoria eseguite in corso di esecuzione o da eseguire a cura della regione. 2. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dalla regione né al rimborso di quelle versate alla regione stessa. 3. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge le province esercitano le funzioni già esercitate dai consorzi idraulici di terza categoria soppressi con legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni avvalendosi delle strutture e dei servizi dei consorzi medesimi. 4. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell' articolo 34 della legge n. 183/ 1989 in attesa del formale provvedimento relativo alla determinazione dei contingenti di personale di ruolo al 31 dicembre 1988 messo a disposizione della regione provvede con propria deliberazione d' intesa con gli enti di destinazione alla assegnazione provvisoria di personale alle province interessate. 5. Le province provvedono a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e ad iscrivere tale personale a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione alla CPDL e all' INADEL ai fini dei trattamenti di quiescenza previdenza ed assistenza. 6. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 i beni facenti parte del patrimonio degli enti sono assegnati in uso alle province nel cui territorio gli stessi sono ubicati. La Giunta regionale altresì individua i rapporti patrimoniali nei quali devono subentrare le province per garantire la continuità delle funzioni.

#### ARTICOLO 25

(Svolgimento attività enti locali)

1. Sono soppressi i Servizi provinciali del Genio civile di Genova La Spezia Savona ed Imperia dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni trasferite alle province. 2. La Giunta regionale nei termini di cui all' articolo 30 provvede con propria deliberazione e con le modalità di cui all' articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 a trasferire il personale appartenente ai soppressi Servizi di Genio Civile secondo le indicazioni della allegata tabella " A "; i dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica ivi compresa l' anzianità già maturata acquisita all' atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione ai fini del trattamento di previdenza la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980 n. 26. 3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede a trasferire alle province i beni dei servizi soppressi secondo le relative ubicazioni territoriali. 4. Al servizio regionale della difesa del suolo sono attribuite le competenze relative ai danni alluvionali ed opere di ripristino nell' ambito della competenza regionale. 5. Alle province ed alla città metropolitana per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e dove sussistono dei servizi di navigazione interna di piena e di pronto intervento idraulico spettano in proporzione alla superficie del territorio interessato da bacini di livello regionale i finanziamenti di cui alla lettera b) comma 2 dell' articolo 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183. 6. Per l' esercizio delle funzioni attribuite di cui alla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia. 7. Le province la città metropolitana e le comunità montane sono tenute a fornire alla regione informazione e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge.

#### ARTICOLO 26

(Regime transitorio)

1. Sino all' approvazione dei piani di bacino non sono autorizzabili nei corsi d' acqua pubblici quelle opere od attivita' che per la loro rilevanza o impatto ambientale possono impedire: a) una naturale diversificazione degli habitat con il conseguente aumento qualitativo delle specie e delle popolazioni animali e vegetali presenti; b) un costante equilibrio idraulico idro - geologico e idrogeomorfologico di base; c) la filtratura e l' autodepurazione dai carichi inquinanti; d) la ricarica e la protezione delle falde sotterranee; e) il ripascimento naturale delle spiagge litoranee. 2. Sono in particolare vietati i seguenti interventi: a) le coperture e tombinature dei corsi d' acqua pubblici di ogni grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti; b) le nuove edificazioni ad una distanza inferiore a metri venti all' interno del perimetro dei centri urbani e a metri quaranta al di fuori di esso dai corsi d' acqua pubblici a sponde naturali o protette misurata dal piede della sponda e dell' opera di protezione e comunque dal limite della proprieta' demaniale. L' autorita' competente in materia di polizia idraulica puo' autorizzare deroghe alla distanza suddetta comunque non inferiori a metri tre e a metri dieci rispettivamente all' interno ed all' esterno del perimetro dei centri urbani. Tale deroga deve tener conto del regolare deflusso senza esondazioni e erosioni e con adeguato franco della portata di piena prevedibile con tempo di ritorno di almeno duecento anni o se maggiore della portata certificata dal Servizio idrografico dello Stato per il litorale ligure - tirrenico. Tale deroga puo' essere concessa anche nei casi in cui la notevole acclivita' del versante interessato esterno al perimetro del centro urbano rende in modo assoluto documentato da apposita relazione idraulica geologica e geotecnica ininfluente sul regime del corso d' acqua per le portate suddette la presenza della nuova edificazione per la quale dovranno essere esclusi pericoli di allagamenti e di erosioni al piede. Restano ferme le maggiori distanze stabilite dalle discipline vigenti nelle diverse localita'; c) le nuove edificazioni a distanza inferiore a metri dieci dal piede esterno degli argini maestri sopraelevato dal piano di campagna per i corsi d' acqua arginati per le portate anzidette con manufatti in terra ovvero in muratura o conglomerato cementizio; d) le difese di sponda che comportano il restringimento della larghezza degli alvei naturali nonche' le nuove inalveazioni e le rettificazioni di questi ultimi; e) le pavimentazioni cementizie continue del fondo degli alvei; f) i rinterrimenti e la realizzazione di nuovi approdi turistici per natanti da diporto riempimenti a mare ed ampliamenti di bacini portuali industriali e commerciali senza la elaborazione della preventiva valutazione di impatto ambientale; g) l' estrazione di ciottoli o altra forma di asportazione che non sia connessa alla pulizia e risagomatura dell' alveo. 3. Fanno eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 quegli interventi di cui al comma 2 lettere a) ed e) che si rendono necessarie per garantire la pubblica o privata incolumita' e di cui al medesimo comma lettere a) d) ed e) che si rendono necessarie per garantire la tutela igienico - sanitaria pubblica o per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti nonche' quelli previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e divenuti efficaci a norma di legge alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Entro tre mesi dalla data di cui al comma 3 il competente Servizio regionale emana le apposite circolari per l' attuazione del comma 1 e del comma 2.

## ARTICOLO 27

(Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria)

1. Fino all' approvazione dei piani di bacino le autorizzazioni di cui al comma 2 dell' articolo 4 e il parere per le sclassifiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o incerte nei corsi d' acqua pubblici sono assenti previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all' articolo 9.

#### ARTICOLO 28

(Individuazione di zone particolarmente degradate)

1. L' Autorita' di bacino in attesa dell' approvazione del piano di bacino individua entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico paesaggistico e naturalistico e dispone lo studio di interventi di ripristino fluviale.

#### ARTICOLO 29

(Disciplina transitoria dell' intervento finanziario della regione)

1. Fino alla approvazione del piano di bacino del fiume Po del piano di bacino del fiume Magra e dei piani di bacino di rilievo regionale si continuano ad applicare le vigenti disposizioni relative all' intervento finanziario della regione nelle materie della difesa del suolo esclusivamente: a) per la esecuzione delle opere idrauliche classificate di terza categoria ai sensi del rd 25 luglio 1904 n. 523 e delle opere di consolidamento di movimenti franosi interessanti centri abitati; classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e del dlgs 30 giugno 1918 n. 1019; b) per l' esecuzione delle opere di sistemazione idraulica idraulico - agraria ed idraulico - forestale previste dall' articolo 28 della legge 16 aprile 1984 n. 22 delle opere di bonifica montana previste dall' articolo 30 della detta legge regionale nonche' delle opere di bonifica integrale previste dal rdl 13 febbraio 1933 n. 215.

#### ARTICOLO 30

(Disposizioni per l' esercizio delle funzioni trasferite)

1. Il trasferimento alle province delle funzioni di cui all' articolo 4 e del relativo personale di cui alla tabella A decorrere dal 1 gennaio 1994: prima di tale data la Giunta regionale provvede alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso. 2. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale entro il 30 giugno 1993 rimane di competenza della regione.

#### ARTICOLO 31

(Esercizio transitorio delle competenze della disciplina regionale di cui al DPR 24 maggio 1988

n. 236) 1. Sino all' emanazione della disciplina regionale di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n. 236 le competenze di cui agli articoli 4 5 6 e 7 del citato DPR sono esercitate dalle province previo parere vincolante del comitato tecnico dell' Autorita' di bacino di cui all' articolo 9 della presente legge.

#### ARTICOLO 32

(Erogazione sussidi articolo 17 legge regionale 9 settembre 1974 n. 37)

1. I sussidi di cui al comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 sono concessi dalla Giunta regionale su istanza documentata degli enti locali interessati. Nella domanda devono essere evidenziate: a) l'impossibilita' per l' ente di provvedere all' esecuzione degli interventi a proprio totale carico; b) la garanzia in ordine alla copertura finanziaria dell' spesa non assistita dal sussidio regionale; c) la gravita' dello stato di pericolo; d) il disagio delle popolazioni interessate. 2. Il competente servizio regionale comunica agli enti la possibilita' di concessione del sussidio e fissa contestualmente il termine per la presentazione della domanda di conferma corredata dalla deliberazione esecutiva di approvazione del progetto esecutivo dell' opera da realizzare. 3. Ricevuti gli atti di cui al comma 2 la Giunta regionale nei limiti delle disponibilita' del bilancio concede il sussidio e fissa i due termini iniziale e finale entro i quali l' opera deve essere iniziata e terminata. I termini possono essere prorogati per motivi di forza maggiore una sola volta. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra ovvero uno solo di essi il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del diritto al sussidio e procede al recupero delle somme eventualmente corrisposte. 4. All' ente inadempiente e' preclusa la possibilita' di presentare per l' anno

successivo domanda di richiesta di sussidio per analoghi interventi.

#### ARTICOLO 33

(Norma finanziaria)

##### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

##### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

##### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: - 1815 " Consolidamento e trasferimento di abitati " per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera a);

##### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

OMISSIS

- 1820 " Concorsi sussidi ed interventi per opere pubbliche di interesse pubblico in dipendenza di alluvioni piene frane mareggiate esplosioni" per gli interventi di cui all' articolo 3 comma 1 lettera c) attinenti a tali opere;

##### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 5

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

OMISSIS

- 1845 " Interventi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti per l' esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da calamita' naturali" per gli interventi di cui all' articolo 3 comma 1 lettera c) attinenti a tali opere;

##### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

OMISSIS

- 2200 " Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera f) attinenti a tali opere;

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 7

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

OMISSIS

- 2205 " Interventi per l' attuazione e riparazione di opere pubbliche di bonifica montana" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera b);

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 8

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

OMISSIS

- 2215 " Costruzione sistemazione e riparazione di opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera c);

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 9

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

OMISSIS

- 2220 " Opere di difesa degli arenili: contributi in conto capitale" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera d);

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 10

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

OMISSIS

- 2230 " Opere di difesa degli arenili: contributi costanti trentacinquennali - nuovi limiti di impegno" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera d).

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 11

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

OMISSIS

b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 12

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:

OMISSIS

b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli: - 2201 " Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera f) attinenti a tali opere - per memoria;

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 13



1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:  
OMISSIS  
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:  
OMISSIS  
- 2240 " Spese per la realizzazione dei piani di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 4 lettera a) attinenti a tali spese - per memoria;

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 14

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:  
OMISSIS  
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:  
OMISSIS  
- 2245 " Spese per l' informatizzazione dei piani di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 3 lettera c) attinenti a tali spese - per memoria;

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 15

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:  
OMISSIS  
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:  
OMISSIS  
- 2248 " Spese per il finanziamento delle Autorita' di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 9 comma 9 e di cui all' articolo 12 comma 3 - per memoria.

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 16

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 17

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue: a) nello stato di previsione dell' entrata mediante istituzione del capitolo 1303 " Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 in materia di difesa del suolo" - per memoria;  
OMISSIS  
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 18

2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:  
OMISSIS  
b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di capitoli analoghi a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo nonche' per la ripartizione di cui all' articolo 22 comma 5 mediante l' istituzione del capitolo 2255 " Fondo per lo svolgimento da parte delle province del servizio di polizia idraulica di navigazione interna di piena e di pronto intervento

idraulico" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera h) - per memoria. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 19

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 20

4. Agli oneri di cui all' articolo 14 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 " Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali".

#### OMISSIS

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

5. Per quanto concerne le spese del personale di cui al comma 2 dell' articolo 25 si provvede esclusivamente alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dalla regione mediante istituzione a partire dall' anno finanziario 1994 del capitolo 0579 " Spese per il personale trasferito alle province per le funzioni in materia di difesa del suolo". 6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

#### ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 22

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

#### ARTICOLO 34

(Abrogazione e sostituzione di norme)

#### ARTICOLO 34 SUBARTICOLO 1

1. Sono abrogati: l' articolo 18 comma 1 e l' articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37; l' articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1979 n. 22.

#### ARTICOLO 34 SUBARTICOLO 2

2. Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in contrasto contenute nel TU delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.

#### ARTICOLO 35

(Urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e

farla osservare come legge della Regione. Liguria. Data a Genova addi' 28  
gennaio 1993

TITOLO DEDOTTO TABELLA " A " (art. 25)

Trasferimento di personale appartenente ai soppressi servizi del Genio Civile

ATTO ALLEGATO

PERSONALE DEL GENIO CIVILE DA TRASFERIRE

LIVELLI D I VIII VII VI IV TOT. GENOVA 1 3 1 10 2 17 IMPERIA 1 3 1 7 2 14 LA

SPEZIA 1 5 2 2 2 12 SAVONA 1 4 - 8 2 15 TOTALI 4 15 4 27 8 58

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1993

\_\_\_Num:0009

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:05

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1993